



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Claudia Zonca

Circolare n. 32 del 13/07/2026

- 1) Le news di luglio
- 2) Certificazione unica e compensi ai forfetari: l'esonero non è sempre automatico

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con Comunicato stampa del 23 giugno 2026, ha reso disponibili, nell'area riservata di ciascun contribuente che ha presentato domanda di adesione alla **Rottamazione-quinquies**, le **Comunicazioni delle somme dovute**, corredate dei moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.

Le comunicazioni riportano il dettaglio dei carichi ammessi alla definizione agevolata, gli importi dovuti e il relativo piano dei pagamenti.

Si invitano i contribuenti interessati a verificare la propria area riservata e a prendere visione della comunicazione, al fine di effettuare il pagamento entro i termini previsti.

Si ricorda che il **31 luglio 2026** scade il termine per il pagamento della **rata unica** ovvero della **prima rata** del piano di rateazione prescelto.

In caso di mancato o insufficiente versamento della rata unica oppure, in caso di pagamento rateale, di **due rate, anche non consecutive, ovvero dell'ultima rata del piano**, la definizione agevolata perde efficacia.

Gli importi eventualmente versati saranno acquisiti a titolo di acconto sulle somme ancora dovute e i carichi residui non potranno essere ulteriormente rateizzati ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

1) Le news di luglio

Contributo AGCM: versamento entro il 31 luglio 2026

Entro il 31 luglio 2026, le società di capitali con ricavi complessivi superiori a 50 milioni di euro, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, sono tenute al versamento del contributo annuale a favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per il 2026, con delibera n. 31871 del 3 marzo 2026, l'AGCM ha ridotto il contributo allo **0,055 per mille del fatturato** risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Il pagamento deve essere effettuato direttamente all'Autorità entro la predetta scadenza, secondo le modalità dalla stessa indicate. Si invitano le società interessate a verificare per tempo la sussistenza dell'obbligo e a provvedere al versamento nei termini previsti.

Crediti edilizi acquistati: non utilizzabili per estinguere cartelle previdenziali

Con la risposta n. 110/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la presenza di debiti previdenziali iscritti a ruolo non impedisce l'utilizzo in compensazione dei crediti edilizi acquistati**. Tuttavia, tali crediti non possono essere utilizzati per estinguere le cartelle di pagamento relative a debiti previdenziali già affidati alla riscossione.

In particolare:

- la presenza di cartelle previdenziali di importo superiore a 1.500 euro non preclude l'utilizzo dei crediti edilizi acquistati in compensazione mediante modello F24, nei casi consentiti dalla normativa;
- **gli stessi crediti non possono essere utilizzati, neppure parzialmente, per il pagamento di debiti previdenziali iscritti a ruolo.**

La distinzione tra debiti correnti e debiti iscritti a ruolo assume quindi rilievo fondamentale ai fini della compensazione e deve essere attentamente verificata prima di pianificare l'utilizzo dei crediti edilizi acquistati.

Ammortamento dei beni concessi in comodato ai clienti: confermata la deducibilità

Con l'ordinanza n. 18431 dell'8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che **le quote di ammortamento dei beni materiali concessi in comodato gratuito ai clienti sono deducibili** anche se tali beni non partecipano direttamente al ciclo produttivo dell'impresa, non sono impiegati in attività di produzione esternalizzata e non sono fisicamente collocati presso la sede aziendale.

Ai fini della deducibilità è sufficiente che i beni siano strumentali all'attività d'impresa, ossia inseriti nel programma economico dell'imprenditore e destinati a contribuire, anche indirettamente, alla produzione di utili, ad esempio attraverso il consolidamento dei rapporti commerciali, l'incremento delle vendite o la maggiore diffusione dei prodotti.

La Corte sottolinea, tuttavia, che la **deducibilità deve essere adeguatamente dimostrata**. L'impresa deve quindi essere in grado di documentare la funzione economica dei beni concessi in comodato e il loro concreto contributo allo sviluppo dell'attività aziendale.

La pronuncia conferma quindi un orientamento favorevole alle imprese, valorizzando la funzione economica del bene rispetto alla sua collocazione o al suo utilizzo diretto nel ciclo produttivo, fermo restando l'onere di fornire un adeguato supporto documentale.

Finanziamenti soci enunciati in atti societari: chiarimenti della Cassazione sull'imposta di registro

Con l'ordinanza n. 17920 del 4 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'**imposta di registro del 3% ai finanziamenti soci non registrati** richiamati ("enunciati") in atti soggetti a registrazione.

La Corte conferma che l'imposta può trovare applicazione qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 131/1986, precisando che il **requisito dell'identità delle parti deve essere interpretato in senso sostanziale e non esclusivamente formale**. Pertanto, rileva il coinvolgimento dei soggetti titolari del rapporto giuridico richiamato nell'atto, anche se nel tempo sono intervenute modifiche nella titolarità delle partecipazioni o del credito.

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e richiama l'attenzione delle imprese sull'opportunità di valutare attentamente gli effetti fiscali dell'enunciazione di finanziamenti soci non registrati nell'ambito di operazioni societarie.

Cripto-attività: definite le modalità di comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità operative** per la comunicazione dei dati relativi alle crypto-attività, in attuazione dei nuovi obblighi previsti dal 2026.

I prestatori di servizi per le crypto-attività tenuti all'adempimento dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate, **entro il 30 giugno 2027**, le informazioni relative agli investitori e alle operazioni effettuate nel corso del 2026, comprese quelle riguardanti gli acquisti e le cessioni di crypto-attività.

Sono previsti **specifici casi di esonero** per gli operatori che effettuano gli obblighi di comunicazione in un altro Stato membro dell'Unione europea o in una giurisdizione qualificata non UE, secondo quanto previsto dalla normativa.

I dati acquisiti saranno successivamente oggetto di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati interessati, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale e la trasparenza fiscale.

Conferimento quote in NewCo e donazione

Con la **risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'**esenzione dall'imposta di donazione** prevista per il trasferimento di partecipazioni mediante **patto di famiglia** non spetta qualora i beneficiari non acquisiscano un **effettivo controllo di diritto** della società.

L'Agenzia ha inoltre precisato che il preventivo conferimento delle partecipazioni in una **NewCo**, effettuato in regime di realizzo controllato e finalizzato alla successiva donazione delle partecipazioni, può configurare un'ipotesi di **abuso del diritto** ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000, qualora l'operazione determini un indebito vantaggio fiscale.

Il chiarimento richiama l'attenzione sull'opportunità di valutare con particolare attenzione le operazioni di riorganizzazione societaria e di passaggio generazionale, verificando sia il trasferimento del controllo effettivo della società sia i possibili effetti fiscali dell'operazione.

Deduzione forfettaria autotrasportatori: definito l'importo spettante per il periodo d'imposta 2025

Per il **periodo d'imposta 2025** è stata confermata la **deduzione forfettaria per spese non documentate** spettante alle imprese che effettuano **autotrasporto di merci per conto terzi**.

In particolare, per i trasporti effettuati **personalmente dall'imprenditore oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa, la deduzione è riconosciuta nella misura di **48,00 euro** per ciascun giorno di effettuazione dei trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi eseguiti.

Per i trasporti effettuati **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa, la deduzione spetta in misura pari al **35%** dell'importo previsto per i trasporti oltre il territorio comunale.

2) Certificazione unica e compensi ai forfetari: l'esonero non è sempre automatico

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 127 del 22 giugno 2026, è tornata sul tema dell'esonero dall'emissione della Certificazione Unica nei confronti dei contribuenti in regime forfetario. La novità non riguarda il principio interpretativo, già espresso con la risposta n. 132/2025, bensì la sua **estensione ai Produttori di quarto gruppo** (collaboratori delle agenzie assicurative iscritti alla sezione E del RUI), confermando che l'esonero dalla CU non opera quando i compensi non transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

Con la risposta n. 132/2025 l'Agenzia aveva già escluso l'applicazione dell'esonero per i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale e i pediatri di libera scelta in regime forfetario. Per tali soggetti il compenso è documentato dal foglio di liquidazione emesso dall'azienda sanitaria, che sostituisce la fattura elettronica; i relativi dati, quindi, non transitano nello SDI. Da ciò l'Agenzia aveva tratto un principio generale: l'esonero previsto dal comma 6-septies presuppone che il contribuente sia effettivamente soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica; ove tale obbligo sia escluso da una specifica disciplina, permane l'obbligo di rilascio della Certificazione Unica.

La risposta n. 127/2026 applica lo stesso criterio ai **Produttori di quarto gruppo**. Per le prestazioni di intermediazione assicurativa, infatti, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, salvo richiesta del cliente, e tali soggetti sono inoltre esonerati dalla memorizzazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi. Anche in questo caso i dati dei compensi non sono acquisiti dall'Agenzia attraverso i consueti flussi telematici e, pertanto, il comma 6-septies non trova applicazione. Le agenzie assicurative, in qualità di sostituti d'imposta, sono quindi tenute a rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica per tali compensi, sia per il 2024 sia per gli anni successivi.

Va infine ricordato che le istruzioni alla CU 2026 hanno introdotto il nuovo codice 24 per i compensi corrisposti ai medici convenzionati in regime forfetario, mentre per i Produttori di quarto gruppo, in assenza di un codice dedicato, continua a trovare applicazione il codice 25.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.